



## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/06107**

Del: **06/08/2026**

Esecutivo Da: **06/08/2026**

Proponente: **Direzione Servizi Tecnici**

### OGGETTO:

PNC-PNRR- Piano Nazionale per gli investimenti complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – “PNC-MIC - Intervento id. n. 7.1, di cui al DM 139 del 29 marzo 2023 – CUP H15F21000630001” - Riqualficazione dello stadio Artemio Franchi di Firenze Ambito B – Stralcio 1 (CUP H15F21000630001 - CIG A0261CFBAF) - Autorizzazione alla Società Consortile Nuovo Stadio Franchi S.c.a.r.l. al subappalto in favore della ditta SA.PE 89 S.r.l.

### IL DIRETTORE

#### Richiamati:

- le linee programmatiche di mandato 2024-2029, intitolate “Firenze 2029, la città plurale”, illustrate dalla Sindaca al Consiglio comunale nella seduta del 14 ottobre 2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/2025 del 22 settembre 2025, esecutiva, avente ad oggetto “Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d’atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76/2025 del 30 dicembre 2025, esecutiva, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14 gennaio 2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 102 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 -2028”;

#### Premesso che:

- con la Determinazione dirigenziale della Direzione Generale n. DD/2023/9036 del 7/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento per la “Riqualficazione dell’area di Campo di Marte Nord e dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, ambito B” – stralcio 1, CUP H15F21000630001, avente quadro

economico dell'importo complessivo di € 151.308.565,96, di cui € 90.674.041,55 (oltre IVA) per lavori da appaltare, compresi € 4.015.177,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- con la suddetta determinazione è stato, altresì, disposto di avviare la procedura di affidamento dei lavori per la "Riqualificazione dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, ambito B" – stralcio 1" (CUP: H15F21000630001 e CIG A0261CFBAF), facendo ricorso alla procedura aperta di cui all'art. 71 d.lgs. 36/2023;

- con Determinazione Dirigenziale n. 11257 del 29/12/2023 è stata aggiudicato all'operatore Costituendo RTI Cobar S.p.a. (mandataria) – SAC Società Appalti e Costruzioni S.p.a. (mandante) l'appalto dei lavori di "Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze ambito B – stralcio 1" per un importo netto di € 90.039.618,356 (di cui complessivi € 4.015.177,480 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 23.216.544,67 per costi della manodopera al netto dell'IVA), oltre IVA al 10%, per un totale di € 99.043.580,19;

- in data 12 marzo 2024 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto dei lavori registrato in data 15 marzo 2024, Rep. n. 59.689, Racc. n. 29.531;

- ai sensi dell'art. 2615 ter c.c. con atto a rogito del Notaio Giuseppina Raguso in Gravina in Puglia (BA) del 28 Marzo 2024 repertorio n. 5524 raccolta n. 4618, registrato all'Agenzia a Bari il 3 Aprile 2024 al n. 14198/1T è stata costituita, tra le imprese temporaneamente raggruppate su individuate la Società Consortile "Nuovo Stadio Franchi - Società Consortile a Responsabilità Limitata", con sede in Altamura (70022 BA) via Selva n. 101 C.F. e P.IVA (08925680723) per l'esecuzione unitaria dei lavori di cui al contratto in oggetto;

- in data 26 marzo 2024 è stata effettuata la consegna dell'area di cantiere all'impresa esecutrice;

- con Determinazione dirigenziale n. 6281 del 20/08/2024 è stato nominato, con decorrenza immediata, come Responsabile Unico del Progetto e Responsabile Unico dei procedimenti a questo connessi l'Ing. Alessandro Dreoni, Direttore della Direzione Servizi Tecnici;

- con Determinazione dirigenziale n. 10658 del 30/12/2024 è stata approvata la Variante n. 01 al contratto di appalto dei lavori in oggetto, senza incremento dell'importo contrattuale;

- con Determinazione dirigenziale n. 2103 del 26/03/2025 è stata approvata la Variante n. 02 al contratto di appalto dei lavori in oggetto, senza incremento dell'importo contrattuale;

- con Determinazione dirigenziale n. 9176 del 9/12/2025 è stata approvata la Variante n. 03 al contratto di appalto dei lavori in oggetto, con aumento dell'importo contrattuale pari a € 11.386.590,01, oltre IVA, determinando un nuovo importo complessivo dei lavori pari a € 101.426.208,37, oltre IVA;

- con Determinazione dirigenziale n. 910 del giorno 11/02/2026 è stata approvata la Variante n. 04 al contratto di appalto dei lavori in oggetto, senza incremento dell'importo contrattuale;

- con Determinazione dirigenziale n. 4069 del 25/05/2026 è stata approvata la Variante n. 05 al contratto, con aumento dell'importo contrattuale pari a € 406.732,47, oltre IVA, determinando un nuovo importo complessivo dei lavori pari a € 101.832.940,84, oltre IVA;

- con Determinazione dirigenziale n. 4297 del giorno 03/06/2026 è stata approvata la Variante n. 06 al contratto di appalto dei lavori in oggetto, senza incremento dell'importo contrattuale;

**Dato atto che** con istanza del 06/07/2026 (prot. n. 278578) la Cobar S.p.A., quale impresa mandataria del RTI affidatario dei lavori con SAC Società Appalti e Costruzioni S.p.A. (mandante), ha chiesto per conto della Società Consortile Nuovo Stadio Franchi S.c.a.r.l. l'autorizzazione a subappaltare alla ditta SA.PE 89 S.r.l. con sede in Albano Laziale (00041-Roma) in via dei Tulipani n. 1, C.F. e P.iva 03675691004, la *"progettazione costruttiva di officina, alla fornitura e posa delle carpenterie metalliche zincate relative alla fase di realizzazione denominata Food&Beverage"*, per un importo complessivo di € 665.169,00 (euro seicentosessantacinquemilacentosessantanove/00), di cui € 21.200,00 (euro ventunomiladuecento/00) quali

oneri di sicurezza;

**Considerato che** la Stazione appaltante ha proceduto a richiedere alla società alcuni chiarimenti e integrazioni documentali con nota prot. n. 313685 del 30/07/2026 e che la stessa ha inoltrato la documentazione integrativa in data 4 agosto 2026;

**Dato atto che** l'intervento in oggetto è assoggettato al "Protocollo di Intesa", sottoscritto in data 27 febbraio 2025 tra il Comune di Firenze, le imprese affidatarie e le Parti Sociali, che disciplina specifiche misure di prevenzione, monitoraggio e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, regolarità contributiva, applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e trasparenza dei rapporti di lavoro con riferimento all'intervento di Riqualificazione in oggetto;

**Dato atto che** il RUP ha svolto, per quanto di competenza, le verifiche preliminari previste dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023 in relazione all'istanza di autorizzazione al subappalto in favore della ditta CMC S.r.l., con particolare riferimento:

- alla sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 36/2023, sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 e delle verifiche effettuate tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- alla regolarità contributiva dell'impresa subappaltatrice;
- al possesso dei requisiti di qualificazione SOA coerenti con le lavorazioni affidate;
- alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni per il subappalto stabiliti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara;
- alla trasmissione di copia del contratto di subappalto e della relativa appendice;

**Dato atto che** sono in corso le verifiche presso l'Agenzia delle Entrate in ordine all'eventuale sussistenza di violazioni fiscali non definitivamente accertate in capo all'operatore economico interessato, ai fini delle valutazioni di competenza della Stazione appaltante ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 36/2023;

**Vista** la nota agli atti dell'ufficio con cui il Direttore dei Lavori ha attestato la conformità dell'istanza di autorizzazione a quanto prescritto dall'art. 119, comma 12 del D.lgs. 36/2023;

**Dato atto che**, come risulta dalla documentazione acquisita agli atti, l'impresa subappaltatrice ha dichiarato di applicare ai propri lavoratori il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Metalmeccanica Industria, producendo dichiarazioni e documentazione a supporto dell'equivalenza delle tutele economiche e normative rispetto al CCNL Edile, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023;

**Richiamato** l'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, che consente l'applicazione di contratti collettivi diversi da quelli indicati dalla stazione appaltante purché garantiscano tutele equivalenti ai lavoratori;

**Richiamato** altresì il Protocollo d'Intesa sottoscritto, che impone l'applicazione dei contratti collettivi del settore edilizia sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

**Ritenuto**, sulla base della documentazione prodotta e delle dichiarazioni rese, che il CCNL applicato

dall'impresa subappaltatrice risulta coerente con il settore delle lavorazioni affidate e conformi ai principi di cui all'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 nonché alle previsioni del citato Protocollo d'Intesa;

**Dato atto che**, ai fini della normativa antimafia, risulta che l'impresa SA.PE 89 S.r.l. è iscritta in White List con l'iscrizione in stato di "aggiornamento";

**Vista** la circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013 dove viene precisato che nelle more dell'attività istruttoria di competenza della Prefettura, la società che presenta la comunicazione di interesse a permanere nelle White List viene indicata nell'elenco presente sul sito istituzionale con la dicitura "in aggiornamento" e l'iscrizione mantiene la propria efficacia;

**Ritenuto che**, sulla base dell'istruttoria svolta e delle verifiche effettuate dal RUP per quanto di competenza, sussistano le condizioni per autorizzare il subappalto in favore della ditta SA.PE 89 S.r.l., nel rispetto della normativa vigente, delle previsioni contrattuali, nonché degli impegni assunti con il Protocollo di Intesa sopra richiamato;

**Dato atto che** il RUP dell'intervento è il sottoscritto Ing. Alessandro Dreoni il quale non versa in alcuna causa di conflitto d'interesse;

**Richiamati** i principi e le disposizioni del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Visto** l'art.81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze;

**Visto** il vigente Regolamento dei Contratti;

**Visto** l'art 23 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

## **DETERMINA**

1. di autorizzare la Nuovo Stadio Franchi S.c.a.r.l. con sede in Altamura (70022 BA) via Selva n. 101 (C.F. e P.IVA 08925680723) a subappaltare alla ditta SA.PE 89 S.r.l. con sede in Albano Laziale (00041-Roma) in via dei Tulipani n. 1, C.F. e P.iva 03675691004, la *“progettazione costruttiva di officina, alla fornitura e posa delle carpenterie metalliche zincate relative alla fase di realizzazione denominata Food&Beverage”*, per un importo complessivo di € 665.169,00 (euro seicentosessantacinquemilacentosessantanove/00), di cui € 21.200,00 (euro ventunomiladuecento/00) quali oneri di sicurezza;
2. di dare atto che l'autorizzazione al subappalto è rilasciata nelle more della conclusione delle verifiche presso l'Agenzia delle Entrate in ordine all'eventuale sussistenza di violazioni fiscali non definitivamente accertate, ferma restando la facoltà della Stazione appaltante di adottare ogni conseguente determinazione qualora, all'esito delle verifiche, emergano elementi rilevanti ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 36/2023;
3. di dare atto che la presente autorizzazione comporta l'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici delle disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023;
4. di precisare che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori gli importi dei lavori

eseguiti, al cui pagamento dovrà provvedere l'impresa appaltatrice;

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Alessandro Dreoni**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.